

## **BBM AGGIORNA N. 79 DEL 27 APRILE 2026**

### **CONTRIBUTI ENASARCO TRATTENUTI SULLE PROVVIGIONI COME SI PROVA LA DEDUCIBILITÀ SE LA MANDANTE NON CERTIFICA (PRIMA PARTE)**

Ci è stato chiesto da alcuni agenti di commercio come si può documentare la deduzione delle trattenute sulle provvigioni in caso di richiesta dell'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo della dichiarazione dei redditi.

Non sempre, infatti, la ritenuta dei contributi Enasarco a carico dell'agente, trattenuti sulle provvigioni, viene certificata dalla ditta mandante, per consentire all'agente di commercio di dedurla dalla base imponibile su cui calcola le imposte.

La prova non dipende necessariamente da una certificazione formale rilasciata dalla mandante.

In sede di controllo, la deducibilità dei contributi Enasarco può essere sostenuta dimostrando, fatture e incassi alla mano, che la trattenuta è stata effettivamente operata sulle provvigioni e che il contributo è coerente con il rapporto di agenzia.

In pratica, il contribuente deve ricostruire documentalmente il percorso della provvigione: fattura emessa, distinta provvigionale, quietanza o bonifico ricevuto al netto della quota Enasarco, eventuale estratto conto previdenziale Enasarco e, se disponibile, certificazione o evidenza rilasciata dalla mandante.

Non esiste, in sostanza, un solo documento "magico", ma conta la tenuta complessiva del fascicolo probatorio.

Ricordiamo che il contributo Enasarco è un contributo previdenziale obbligatorio legato al rapporto di agenzia, dovuto quando matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando la provvigione venga materialmente pagata o fatturata. Inoltre, il versamento è effettuato dalla ditta preponente, che resta responsabile del pagamento anche per la quota a carico dell'agente, normalmente trattenuta sulle somme spettanti a quest'ultimo.

L'agente spesso subisce la trattenuta, ma non sempre riceve una certificazione puntuale e annuale dalla mandante che distingua in modo analitico le quote Enasarco. In questi casi, però, la difesa fiscale non è preclusa. Anzi, in un'ottica di controllo documentale, ciò che rileva è poter dimostrare che il contributo è stato realmente trattenuto e che non si tratta di una posta meramente teorica o stimata. Occorre dimostrare che le ritenute sono state effettuate, e non solo con bonifici e fatture, ma anche con estratti conto bancari, prospetti provvigionali, estratto conto Enasarco e ogni documento idoneo a collegare il lordo provvigionale al netto effettivamente incassato.

Nel BBM Aggiorna di domani si completerà la trattazione del tema iniziato oggi.

Lo Studio resta a completa disposizione